Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°259 TFT 23 del 15 gennaio 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus, Felice Blando e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA A.B La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 15 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 36/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. EGIDIO PUZZO, Presidente della società A.S.D. PANTANELLI SPORT
- società A.S.D. PANTANELLI SPORT (SR)

La Procura Federale con nota prot. 004564/1320 pfi 17-18/cs/ps del 12/11/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

A) Il Sig. Presidente della società Egidio Puzzo, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. e art. 1, del C.U. n. 3 del Settore Giovanile e Scolastico del 26/07/2017, per aver, in occasione del Torneo Internazionale "Oscar Mayer" organizzato nei giorni 2/5 novembre 2017 ed autorizzato con C.U. del C.R. Sicilia n. 136/SGS n. 40 del 2 novembre 2017 solo per le categorie pulcini 1° e 2° anno, fatto disputare anche gare della categoria giovanissimi e giovanissimi fascia B, non autorizzate;

B) La società A.S.D. PANTANELLI SPORT, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al suo Presidente.

Il deferimento trae origine dalla nota prot. 7076 del 16 ottobre 2017 da parte della FIGC – LND CRS/SGS con la quale si autorizzava la società Pantanelli Sport allo svolgimento del torneo internazionale "Oscar Mayer" per le categorie Giovanissimi B e Pulcini 1° e 2° anno. In seguito, in data 30 ottobre 2017, la FIGC – LND CRS/SGS con nota n. 8272.20 fl, a parziale modifica della precedente nota, autorizzava il torneo in questione solo per le categorie Pulcini 2007 e Pulcini 2008, stante la rinuncia di numerose società del settore giovanissimi. Invero, a seguito di verifica effettuata del sig. Maurizio Rizza, Presidente della FIGC – LND DP di Siracusa, emergeva che la società Pantanelli Sport aveva effettuato il torneo anche per la categoria Giovanissimi, utilizzando arbitri appartenenti a un ente di promozione sportiva (AICS).

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia e infine, dalle indagini documentali e dall'audizione resa dal protagonista della vicenda in oggetto, acclarava l'emersione del comportamento irregolare e sleale compiuto dal Presidente della società incolpata.

All'udienza del 15/01/19 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare al Presidente Sig. Puzzo Egidio la sanzione dell'inibizione di mesi tre e alle società deferita la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Nessuno è comparso per le parti deferite benchè ritualmente convocate
Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la circostanza che la società oggi deferita abbia organizzato il torneo dedicato a "Oscar Mayer", nei giorni 2/5 novembre 2017, coinvolgendo anche squadre appartenenti alla categoria Giovanissimi fascia B, nonostante quest'ultima categoria non fosse stata autorizzata dal Comitato regionale della L.N.D. Tale comportamento è provato sia tramite i documenti in atti sia tramite la dichiarazione resa dal Presidente della compagine sportiva all'audizione del 19 giugno 2018 davanti la Delegazione provinciale competente non esistendo infatti atti liberatori conformi alle regole federali a favore della Società incolpata.
Tutto ciò premesso, esaminate le note difensive della società, ritenuto che il comportamento da parte di una società consistente nell'organizzazione di una manifestazione sportiva coinvolgendo squadre non autorizzate dall'organo di governo federale comporta la violazione, ad opera del suo rappresentate legale, dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S.; considerato ancora che la società deferita debba rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dal proprio presidenti ex art. 4 comma 1 C.G.S,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1 C.G.S., applica:

- la sanzione dell'inibizione di mesi tre a carico del Sig. Egidio Puzzo, Presidente della società A.S.D. Pantanelli Sport
- l'ammenda di € trecento(300/00) a carico della società A.S.D. Pantanelli Sport
- Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 39/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Caci Alfonso (Presidente Società A.S.D. Muxar all'epoca dei fatti);
sig. La Vardera Roberto Vito (Dirigente Società A.S.D. Muxar all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Muxar
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5062/269 del 22/11/18:
il sig. Caci Alfonso, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Muxar, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 44 del Regolamento L.N.D., per aver violato l'obbligo di provvedere al regolare tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico a cui affidare la conduzione della prima squadra nel campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017/2018;
il sig. La Vardera Roberto Vito, all'epoca dei fatti dirigente dell' A.S.D. Muxar, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 44 del Regolamento L.N.D., per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore firmando le distinte ufficiali, in occasione di due gare del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2017-2018 disputate dalla A.S.D. Muxar in cui risultava priva di allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

la società A.S.D. Muxar ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio dirigente.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sei di inibizione a carico del sig. Caci Alfonso, Presidente della società A.S.D. Muxar all'epoca dei fatti;
mesi tre di inibizione a carico del sig. La Vardera Roberto Vito, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Muxar all'epoca dei fatti;
ammenda di € 500,00 e due punti di penalizzazione a carico della società A.S.D. Muxar.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Muxar non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara e sottoscritte dal dirigente La Vardera Roberto Vito, alcun allenatore abilitato presso il settore Tecnico.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Muxar e il dirigente Sig. La Vardera Roberto Vito, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.
Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi uno di inibizione a carico del sig. Caci Alfonso, Presidente della società A.S.D. Muxar all'epoca dei fatti;
mesi uno di inibizione a carico del sig. La Vardera Roberto Vito, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Muxar all'epoca dei fatti;
ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Muxar.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 40/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Salerno Calogero (Presidente Società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello);
società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello .
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5316/175 del 29/11/18:
Il sig. Salerno Calogero, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 38 N.O.I.F. e all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Scappini Vito di svolgere nella stagione sportiva 2017-2018 l'attività di tecnico della squadra militante nel

campionato Juniores, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato per la medesima società;
la società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Salerno Calogero e dal Sig. Scappini Vito.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sei di inibizione a carico del sig. Salerno Calogero, Presidente della società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti;
ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del campionato Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello, è stato indicato quale allenatore il sig. Scappini Vito, tecnico non regolarmente tesserato per la società oggi deferita.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello Sig. Salerno Calogero omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi uno di inibizione a carico del sig. Salerno Calogero, Presidente della società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti;
ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Folgore 2018 già A.S.D. Campobello.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 41/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
A.S.D. UMBERTINA;
Sig. SPINELLA MASSIMILIANO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società);
Sig. FICHERA GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappr.te della società).

La Procura Federale, con nota 5268/55 pfi 18-19/MS/CS/gt del 27 novembre 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Spinella Massimiliano, già calciatore tesserato per la società Umbertina, in relazione alla condotta tenuta in occasione dell'incontro Umbertina/Sfarandina del 13/01/2018, valida per il campionato regionale di Prima Categoria, girone C, allorquando filmava e divulgava a terzi, nelle ore immediatamente precedenti l'incontro, un filmato in cui "incitava a determinati fatti di violenza nei riguardi di tesserati della società US Sfarandina" (atto di deferimento della Procura Federale).
Vengono altresì deferiti il sig. Fichera Giuseppe, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società, per avere consentito la suddetta divulgazione, e la società A.S.D. Umbertina, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione all'operato dei suoi tesserati.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura, preliminarmente, ha depositato istanza di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., sottoscritta dal Presidente dell'A.S.D. Pol. Umbertina con cui chiede per conto della società da lui rappresentata applicarsi in concreto la sanzione della ammenda di € 600,00, istanza a cui il Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso.
Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.23 comma 2 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

P.Q.M.

Applica all'A.S.D. Pol. Umbertina per quanto contestatole in deferimento la sanzione di € 600,00.
Disponendo procedersi oltre nei confronti di Fichera Giuseppe e Spinella Massimiliano
All'udienza dibattimentale odierna sono comparsi il sig. Fichera Giuseppe personalmente assistito dal proprio difensore di fiducia che rappresentava anche il deferito sig. Spinella Massimiliano oggi non comparso.
Il difensore ha insistito nella memoria difensiva già in atti chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti e in subordine l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.
Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:
squalifica per mesi sei a carico del sig. Spinella Massimiliano;
inibizione per mesi sei. a carico del sig. Fichera Giuseppe;
Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Collegio rileva che l'odierno procedimento deriva dalla segnalazione inviata al Giudice Sportivo regionale dal Presidente della società Sfarandina, sig. Antonino Manitta, il quale riferiva di essere venuto in possesso, tramite il sistema di messaggistica istantanea whatsApp, di due video: il primo della durata di poco più di 40 secondi, realizzato dal calciatore Spinella Massimiliano, con il quale lo stesso incitava alla violenza i propri compagni di squadra, in dialetto siciliano, in previsione della citata gara Umbertina/Sfarandina del 13/01/2018; il secondo di circa 10 secondi, avente ad oggetto un'azione di gioco della gara poc'anzi menzionata, in cui si verificava uno scontro violento tra il calciatore Spinella Massimiliano (soc. Umbertina) e il calciatore Mignacca Calogero (soc. Sfarandina), all'esito del quale quest'ultimo era costretto ad abbandonare il terreno di gioco, necessitando di cure mediche.
Dai due video suddetti, il segnalante traeva la convinzione che l'eccessivo agonismo dei giocatori della società Umbertina, in occasione della gara precitata, fosse stato cagionato dall'incitamento alla violenza posto in essere dal calciatore Spinella Massimiliano, oggi deferito, mediante divulgazione del video in atti, tramite sistema di messaggistica istantanea whatsApp, ad altri giocatori e tesserati della società Umbertina.
A fronte delle superiori asserzioni, in sede di indagini, il calciatore Spinella Massimiliano ha ammesso di essere l'autore del video, della durata di poco più di 40 secondi, in cui lo stesso, rivolgendosi ai suoi compagni di squadra, così si esprime:
"pronti semu... davanti vidu magliette biancorosse... che mi camminano davanti... i cristiani pari chi su vistuti biancorossi... aiu l'allucinazioni... maiu pigghiatu sette cafè e prima chi arrivu o campu mi ni pigghiu nautri 4-5... chistu è u tempu da battaglia... chistu è u tempu di guerrieri e i guerrieri ora si mettono l'elmetto davanti e si mangiunu tutti cosi... ni viremu a Gliaca e ni manciamu tutti cosi".
La Procura Federale ha anche trascritto la traduzione in italiano del messaggio dialettale, ancorché lo stesso risulti comunque comprensibile nei suoi contenuti, oltre a non essere oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti per quanto occorso.

Partendo dalla posizione del calciatore Spinella Massimiliano, per sua stessa ammissione autore del video e della successiva divulgazione tramite whatsApp, appare evidente che il video non sia riconducibile ad un sano e leale agonismo, in ragione dei suoi contenuti.
Se può dirsi certamente opinabile equiparare una gara calcistica ad una "battaglia", appare vieppiù fuorviante il riferimento a "guerrieri" ed "elmetti" da indossare; così come appare certamente rilevante, in questa sede, la circostanza che il calciatore dichiari di avere "allucinazioni", in conseguenza dell'assunzione di circa "sette caffè", sostanza certamente legale, ma altrettanto pacificamente psicoattiva, con il proposito di assumerne almeno "altri quattro o cinque" prima della gara.
Tutte le superiori evidenze paiono esulare dalla riconduzione del messaggio veicolato ad una sana e leale tensione agonistica, anche in considerazione del discutibile accostamento dei calciatori avversari a dei veri e propri "nemici" da affrontare in battaglia, sì da integrare la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., conformemente a quanto contestato dalla Procura Federale in sede di deferimento.
In merito alla circostanza che il video non sia stato pubblicato su social network, bensì semplicemente divulgato mediante messaggistica istantanea whatsapp, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire (con pronuncia resa nel procedimento n. 25/B, pubblicata sul C.U. 178 del 20/11/2018) che anche tale modalità può dar luogo a responsabilità disciplinare, dal momento che ciò non esclude la divulgazione a terze persone, come accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che il video può circolare e diffondersi in maniera esponenziale (per come insegna la comune esperienza).
Le superiori evenienze, peraltro, dimostrano la piena responsabilità di tutti i soggetti deferiti, atteso che, a fronte della pubblicazione del suddetto video da parte del calciatore Spinella Massimiliano, che ha dichiarato di averlo condiviso "in una chat … con i compagni ed alcuni dirigenti della propria società" (relazione di indagine della Procura Federale in data 16/10/2018), appaiono meritevoli di sanzione, oltre al medesimo calciatore, anche il sig. Fichera Giuseppe, presidente e legale rappresentante della società, per aver consentito la divulgazione o, comunque, non avere esercitato il controllo per evitare la divulgazione medesima.
Per cui agli stessi vanno applicate le sanzioni così come determinate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
ammenda di € 600,00 come da patteggiamento a carico della società A.S.D. Pol. Umbertina
squalifica fino al 28.2.19 a carico del sig. Spinella Massimiliano;
inibizione fino al 15.2.19 a carico del sig. Fichera Giuseppe;
Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 42/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Siligato Giuseppe Cateno (Presidente Società F.C.D. Calcio Giarre all'epoca dei fatti);

società F.C.D. Calcio Giarre
Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Juniores

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5377/1205 del 30/11/18:
il sig. Siligato Giuseppe Cateno, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Calcio Giarre, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 comma 1 Regolamento LND, per aver disatteso l'obbligo di tesserare e affidare la conduzione della squadra Juniores a un allenatore abilitato presso il Settore Tecnico e per aver consentito o comunque non impedito al tecnico Sig. Tropea Giovanni di svolgere le funzioni di dirigente accompagnatore durante la stagione sportiva 2016-2017 senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società in quanto non aveva presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività;
la società F.C.D. Calcio Giarre ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Tropea Giovanni.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sei di inibizione a carico del sig. Siligato Giuseppe Cateno, Presidente della società F.C.D. Calcio Giarre all'epoca dei fatti;
ammenda di € 600,00 a carico della società F.C.D. Calcio Giarre.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Juniores stagione sportiva 2016-17, disputate dalla F.C.D. Calcio Giarre non è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il nominativo di un soggetto regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico e inoltre è stato indicato quale dirigente accompagnatore il tecnico Sig. Tropea Giovanni senza che fosse regolarmente tesserato per la medesima società in quanto non aveva presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della F.C.D. Calcio Giarre omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi tre di inibizione a carico del sig. Siligato Giuseppe Cateno, Presidente della società F.C.D. Calcio Giarre all'epoca dei fatti;
ammenda di € 300,00 a carico della società F.C.D. Calcio Giarre.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI